

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 57**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2611/65/UE, concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D41/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.

  
Dario Franceschini

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96 (di cui all'art. 1, allegato B), il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 (che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante "rifusione", la precedente direttiva 2002/95/CE, a suo tempo attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151), nonché le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda relativa alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio.

Il fondamento dell'intervento in esame è quello di estendere le restrizioni all'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela della salute umana e dell'ambiente. L'obiettivo, in ragione dell'entità del problema (dati gli effetti transfrontalieri degli inquinanti), delle implicazioni sulle altre politiche dell'Unione, nonché delle possibili distorsioni sul funzionamento del mercato interno derivanti dalla disparità tra ordinamenti, viene perseguito a livello di Unione e nei soli limiti di quanto necessario per portarlo a compimento.

Lo schema di decreto informato al principio di precauzione, in relazione a rischi che potrebbero sorgere nello Stato e nell'Unione in assenza delle misure introdotte, così si dipana: imposizione della restrizione all'uso di determinate sostanze; meccanismo di aggiornamento continuo del catalogo delle sostanze vietate e delle correlate esenzioni; obblighi strumentali di rispetto in capo agli operatori economici; armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità, al fine di garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta l'Unione; individuazione delle funzioni e competenze amministrative di vigilanza e sanzione.

Quanto alla struttura, il corpo normativo si compone di venticinque articoli e sei allegati, suddiviso per capi (intitolati: "disposizioni generali"; "obblighi degli operatori economici"; "conformità delle AEE"; "vigilanza e sanzioni" e "disposizioni finali").



## Capo I – Disposizioni generali

### 1. Oggetto e ambito di applicazione (art.1- 2 )

Le categorie di AEE oggetto della presente disciplina sono enumerate all'allegato I. Si tratta, invero, di un catalogo "aperto", considerato che, pur dopo l'enunciazione di 10 categorie (*Grandi elettrodomestici, Piccoli elettrodomestici, Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, Apparecchiature di consumo, Apparecchiature di illuminazione, Strumenti elettrici ed elettronici, Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport, Dispositivi medici, Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, Distributori automatici*), l'elenco si conclude con le *"altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate"*.

Dirimente, dunque, al fine di tracciare il perimetro applicativo è la definizione, contenuta all'art. 3, comma 1, lett.a), secondo cui sono *"apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua"*.

Sono escluse (secondo comma) una serie di apparecchiature specifiche, in ragione degli interessi cui le stesse sono preordinate (sicurezza nazionale, ricerca scientifica, tipologia di destinazione industriale, sviluppo di forme energetiche rinnovabili, specifica destinazione medica, *et similia*).

Sono altresì (comma terzo) fatti salvi i requisiti della normativa in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e i requisiti della normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

### 2. Definizioni (art. 3)

Nel rispetto della consueta tecnica redazionale dei testi normativi di stampo "europeo", sono incluse un certo numero di definizioni, in modo da circoscrivere la latitudine semantica delle espressioni e delle nozioni più rilevanti dell'articolato. Assume rilievo, in particolare, lo sforzo di definire le apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante la nozione di "dipendenza", in ragione del carattere polivalente di alcuni prodotti.

### 3. *Prevenzione* (art. 4)

L'idea dei conditores europei è quella per cui la maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati all'impiego di certe sostanze nelle AEE sia la loro sostituzione con materiali sicuri o più sicuri. Il novero delle sostanze per cui vi è restrizione, in tal senso, esemplifica il livello prescelto di protezione della salute umana e dell'ambiente.

A questa stregua, il precetto principale (commi 1 e 2) consiste nel seguente divieto: le AEE immesse sul mercato (compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità) non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II.

Tale precetto non ha, tuttavia, una portata assoluta, conoscendo diverse eccezioni: in primo luogo, esso viene differito nel tempo in relazione ad alcune tipologie di apparecchiature che vengano immesse sul mercato a decorrere da una certa data futura (comma 3); lo stesso divieto è escluso, in presenza di date circostanze, per i cavi e i pezzi di ricambio di talune apparecchiature immesse sul mercato prima di una certa data passata (comma 4 e 5).

Inoltre, il divieto non si applica (comma 6) alle applicazioni esentate dalle restrizioni elencate agli allegati III e IV. Si osserva, a questo riguardo, che talune esenzioni dalla restrizione, riguardanti alcuni componenti o materiali specifici, hanno portata e durata limitate in modo da garantire un'eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle AEE, considerato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

### 4. *Riesame e adattamento al progresso tecnico e scientifico dell'elenco delle sostanze con restrizioni e delle esenzioni* (art. 5 e 6).

Coerentemente alla impostazione per la quale occorre sempre tener conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti e basarsi su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili, le misure introdotte devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche.

All'uopo, è stata messa a punto la cornice normativa ed istituzionale che consente all'autorità competente italiana, ogni qual volta siano disponibili prove scientifiche, di promuovere la restrizione di altre sostanze pericolose al fine di valutare la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori (così modificando l'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II).



Parimenti, il medesimo meccanismo opera per quanto concerne l'adattamento al progresso tecnico e scientifico delle esenzioni dall'obbligo di sostituzione (può farsi l'esempio di quando la sostituzione non sia possibile o affidabile dal punto di vista scientifico e tecnico; ovvero quanto gli impatti negativi per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possano superare i benefici per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori legati alla sostituzione). In tal caso, ad essere interessati dal riesame sono l'allegato III e l'allegato IV.

Sul versante istituzionale, sono state attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, ovvero il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla modifica dell'allegato II (contenente l'elenco delle sostanze con restrizioni), alle modalità dettagliate per il rispetto dei valori massimi di concentrazione, nonché all'adeguamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico. È importante sottolineare come le relative decisioni debbano tener conto della disponibilità di sostituti delle sostanze pericolose, della loro compatibilità con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle AEE, nonché dell'impatto socioeconomico della sostituzione.

Da ultimo, al fine di fornire un quadro immediatamente esaustivo dell'assetto regolamentare (soprattutto con riguardo al procedimento prescritto per le domande di rinnovo di una esenzione), si è ritenuto utile riportare anche nel testo di recepimento talune disposizioni della direttiva 2011/65/UE riferite alle predette competenze della Commissione (in particolare, cfr. articolo 5, paragrafo 2 e 5, della direttiva).

## **Capo II - Obblighi degli operatori economici**

### **1. *Obblighi dei fabbricanti, mandatari, importatori e distributori (Art. 7- 8- 9-10-11- 12)***

A differenza delle precedenti direttive relative alle apparecchiature elettriche elettroniche (AEE) ed alle sostanze pericolose in esse contenute - ovvero la Direttiva 2002/95/CE e la Direttiva 2002/96/CE - nelle quali non venivano esplicitate esaurientemente le definizioni di fabbricante, mandatario, importatore e distributore, né i loro obblighi, la Direttiva 2011/65/UE pone l'accento su tutta la catena produttiva.

Nel Titolo II del presente decreto vengono rappresentate, pertanto, le responsabilità che devono essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE all'interno del mercato dell'Unione Europea.

Tali responsabilità investono non solo la sfera della produzione, importazione e distribuzione dei prodotti dal punto di vista dell'adeguatezza del prodotto stesso e della relativa documentazione di accompagnamento, ma impegna tutti gli operatori coinvolti nel processo fino alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione al

controllo della conformità dei prodotti intervenendo con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

Organizzati in dieci commi all'interno dell'articolo 7, gli obblighi dei fabbricanti - conformemente all'Allegato II, modulo A della decisione n. 768/2008/CE e la Norma EN 50581 - contemplano innanzitutto la garanzia che l'AEE sia stata progettata e prodotta in conformità a quanto disposto nell'articolo 4 del presente decreto (misure di prevenzione), che sia accompagnata dalla documentazione tecnica opportuna, che rechi il marchio CE (art. 30 del regolamento 765/2008/CE), che riporti le informazioni utili all'identificazione, che sia corredata delle informazioni sul produttore, infine che sia monitorata allo scopo di essere adeguata alle modifiche delle norme che ne dichiarano la conformità UE.

Inoltre è obbligo dei fabbricanti redigere un registro delle AEE non conformi e dei loro richiami, informare adeguatamente i distributori su questi prodotti, adottare i miglioramenti/modifiche per rendere conformi le AEE.

I documenti tecnici devono essere fondati sulle valutazioni del costruttore in merito alla probabile presenza di sostanze soggette a limitazioni, all'eventuale probabilità storica della presenza di sostanze soggette a limitazioni in ogni tipo di materiale, all'affidabilità del fornitore; se tutta la documentazione raccolta dal fabbricante non risulta possedere un'affidabilità sufficiente, il fabbricante stesso può chiedere ulteriori informazioni al fornitore oppure, in alternativa, l'esecuzione di un'un'analisi chimica. Infine il fabbricante deve svolgere una periodica revisione della documentazione: *“i fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme...”*.

I mandatari (art.8), ovvero *“qualsiasi persona fisica o giuridica che stabilita nell'unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto...”*, non sono gravati dagli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto, né tenuti alla stesura della documentazione tecnica. Il mandatario rispetta esclusivamente gli oneri derivanti dal mandato tra i quali, in particolare, mettere a disposizione dell'autorità nazionale di vigilanza della documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE e cooperare con le autorità nazionali al fine di garantire la conformità delle AEE al presente decreto, altresì fornendo le informazioni richieste dall'Autorità stessa.

Gli importatori e i distributori di cui agli articoli 9 e 10 sono gravati dalle medesime responsabilità relativamente alla verifica della valutazione di conformità delle AEE immesse sul mercato, all'adozione di misure correttive laddove riscontrino che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 del presente decreto, alle informazioni utili all'identificazione riportate sul prodotto.

Ad eccezione dei distributori, i fabbricanti, i mandatari e gli importatori sono tenuti a conservare la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni.



## **Capo III - Conformità delle AEE**

### **1. Conformità delle AEE (art.13, 14, 15, 16, 17, 18)**

All'interno del Capo III del presente decreto vengono riportate le indicazioni relative alle dichiarazioni di conformità in linea con la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

In particolare l'Allegato II modulo A stabilisce che *“il controllo interno alla produzione è la procedura di valutazione di conformità con la quale il fabbricante ottempera agli obblighi.....”*. La struttura della dichiarazione di conformità viene indicata all'Allegato VI.

Per quanto attiene alla marcatura CE questa è soggetta ai principi generali esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, con particolare riferimento all'articolo 30.

## **Capo IV – Vigilanza e sanzioni**

### **1. Vigilanza, controlli, sanzioni (Art. 19, 20, 21)**

Lo schema di decreto disciplina e uniforma le modalità per l'effettuazione dei controlli sul mercato in conformità con il Regolamento (Ce) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

In virtù delle competenze e degli organismi di supporto già operativi, le mansioni di vigilanza e controllo sono state affidate congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico (MISE) - al suo interno da tempo sussistono organismi di valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato sia professionali che destinati al consumatore finale ed uffici preposti alla verifica della documentazione tecnica e degli organismi notificati nonché ai sistemi di accreditamento - ed al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (MATTM) per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente.

Per i controlli alla frontiera le disposizioni in esame si limitano a richiamare le funzioni di controllo alle frontiere esterne già svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio i Ministeri si avvarranno della collaborazione delle Camere di Commercio, della Guardia di Finanza e dell'ISPRA. In particolare, le funzioni delle Camere di



Commercio in materia sono previste in termini generali dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mentre le funzioni di controllo della Guardia di Finanza sono stabilite dall'articolo 2, comma 2, lett. m) e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'ISPRA, nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite in materia di valutazione di impatto ambientale dei prodotti, supporterà l'Autorità di vigilanza quanto alla valutazione del rischio ambientale dei prodotti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di vigilanza e delle eventuali misure restrittive da adottare.

Le sanzioni amministrative previste dal nuovo decreto legislativo sono irrogate dalle Camere di Commercio competenti per territorio (articolo 21 comma 12). Anche in questo caso non si tratta di una nuova competenza in quanto la nuova articolazione delle sanzioni non muta l'entità dei compiti delle Camere di Commercio, non essendo rivolta a sanzionare nuovi e diversi comportamenti, ma piuttosto, a commisurare gli importi alla diversa gravità delle violazioni.

## **Capo V - Disposizioni finali**

### **1. Aggiornamento (Art.22)**

All'aggiornamento delle disposizioni degli allegati del presente decreto si provvede con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

### **2. Abrogazione, norme transitorie e finali (art.23, 24)**

La norma che si propone aggiorna e sostituisce integralmente l'articolo 5 e l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione della direttiva (CEE) n. 2002/95 relativa alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE, nonché della decisione della Commissione Europea 2011/534/UE dell'8 settembre 2011 che modifica, adeguandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato della Direttiva 2002/95/CE per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo e di cadmio.

Le disposizioni transitorie principalmente sono relative alle AEE riportate al punto 11 dell'Allegato I "*Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate*" che pur non essendo conformi al presente decreto possono essere commercializzate fino al 22/07/2019.

### **3. Disposizioni finanziarie (art.25)**



Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non devono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente, vengono solo diversamente precisate e organizzate e, gli oneri per le specifiche misure connesse ai controlli da operare, sono comunque posti a carico delle imprese interessate.

## **ALLEGATI**

### *Allegato I*

Comprende le categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dal presente decreto.

Si discosta dall'elenco allegato alla precedente direttiva limitatamente all'eliminazione delle eccezioni previste nelle categorie 6 e 8 e all'introduzione della categoria 11 relativa alle "*Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate*".

### *Allegato II*

Contiene l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso nonché i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei.

### *Allegato III*

In questo allegato sono riportate le applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, comma 1.

L'Allegato III aggiorna e sostituisce integralmente l'articolo 5 e l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante attuazione della direttiva (CEE) n. 2002/95 relativa alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE, nonché della decisione della Commissione Europea 2011/534/UE dell'8 settembre 2011 che modifica adeguandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo e di cadmio.

#### *Allegato IV*

Riporta le applicazioni che beneficiano di un'esenzione specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 4 comma 1.

#### *Allegato V*

Come specificato all'articolo 5 del decreto in esame, gli operatori economici del settore possono presentare alla Commissione Europea domanda di inclusione, rinnovo, revoca delle esenzioni di cui agli Allegati III e IV.

Tale domanda dovrà essere redatta secondo le modalità stabilite all'Allegato V.

#### *Allegato VI*

Nell'articolo 13 del presente decreto vengono riportate le peculiarità delle dichiarazioni di conformità che devono accompagnare i prodotti commercializzati sul territorio dell'Unione.

La dichiarazione UE di conformità dovrà contenere tutti gli elementi presenti nell'Allegato VI e sarà redatta in italiano o in inglese.



## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

**Titolo:** Schema di Decreto Legislativo recante il recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AAE

**Amministrazione referente:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Le criticità del precedente assetto normativo erano riconducibili alla necessità di:

- migliorare l'attuazione e l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- favorire la coerenza con la legislazione anche comunitaria vigente in materia di prodotti;
- migliorare il rapporto costi-efficacia delle disposizioni in vigore;
- rafforzare i benefici per l'ambiente.

A questi fini, l'intervento regolatorio che si propone aggiorna e sostituisce integralmente l'articolo 5 e l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione della direttiva (CEE) n. 2002/95 relativa alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE nonché della decisione della Commissione Europea 2011/534/UE dell'8 settembre 2011 (che modifica adeguandolo al progresso tecnico e scientifico l'allegato della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo e di cadmio).

Gli obiettivi da realizzare sono perseguibili anche attraverso l'attività ispettiva che verrà svolta dagli organismi preposti, anche se ad oggi tale attività è stata finalizzata principalmente ai controlli sulla conformità alle norme vigenti delle AEE immesse sul mercato e non anche sulla regolarità delle sostanze pericolose in esse contenute. Attraverso le informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza - ad ottobre 2012, per lo stesso anno di riferimento - si è potuti risalire ai seguenti dati:

- valore in euro dei sequestri di materiale elettrico ed elettronico: 8.687.612;
- interventi effettuati dalla polizia ambientale nel 2012: 3.321;
- verbali redatti a seguito di ispezione: 4.135;
- violazioni riscontrate: 3.422.

#### **B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo**

Gli obiettivi dell'intervento regolatorio in esame sono così compendiabili:

- rendere più chiaro il precedente assetto normativo e semplificarne il funzionamento;
- migliorare, a livello nazionale, l'attività di controllo dell'applicazione delle disposizioni in vigore;
- garantire l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico nonché la coerenza con altre normative comunitarie.

Le incertezze riguardanti la scarsa chiarezza sulle disposizioni e le definizioni oltre alle diversità di approccio degli Stati membri per quanto riguarda la conformità dei prodotti e le potenziali duplicazioni nelle procedure rispetto ad altre normative dell'UE sono, difatti, all'origine di costi amministrativi superflui.



La finalità ultima è l'eliminazione di alcune sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), così contribuendo alla tutela della salute umana e dell'ambiente; nei casi in cui ciò non fosse temporaneamente possibile, è prevista la concessione di deroghe.

I benefici attesi sono di carattere ambientale (riduzione delle quantità di sostanze pericolose rilasciate nell'ambiente dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo e minor numero di prodotti non conformi presenti sul mercato) ed economico (riduzione dell'onere amministrativo, assenza di procedure superflue e maggiore certezza giuridica).

### **C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno, pertanto:

- la progressiva riduzione delle deroghe ai divieti previsti nella direttiva;
- la diminuzione dei costi amministrativi (mercè, ad esempio, il monitoraggio della variazione della durata media dei procedimenti);
- la diminuzione del numero infrazioni rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

### **D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo**

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le funzioni di controllo alle frontiere;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per le funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni;
- i «fabbricanti», ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, unitamente agli altri «operatori economici» coinvolti nella catena produttiva e distributiva (il mandatario, l'importatore e il distributore);
- cittadini che beneficiano degli effetti positivi sulla salute;
- i lavoratori coinvolti nella gestione dello smaltimento dei R.A.E.E.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Data la natura non discrezionale dell'intervento regolatorio, non sono state avviate procedure di consultazione formale. In ogni caso, sono stati richiesti e considerati, ai fini della stesura dello schema di decreto, i contributi inviati dagli operatori del settore.

Particolarmente significativi sono i rilievi formulati da ANIE, Federazione Nazionale delle Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche, aderente a Confindustria, la quale rappresenta e tutela gli interessi di circa 1200 aziende, ed annovera tra i propri soci le più importanti e rappresentative realtà industriali italiane nel settore dell'elettrotecnica e dell'elettronica. Le osservazioni di ANIE hanno riguardato essenzialmente il campo di applicazione del nuovo intervento regolatorio con riferimento alle nuove definizioni introdotte e, in particolare, la definizione "*che dipendono*" riportata all'art. 3, comm1, lett. b). La locuzione «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste. Pertanto, di fatto, verrebbero inclusi "anche prodotti, quali tosaerba a motore con accensione elettrica, scarpe, armadi e zaini con all'interno luci o altri dispositivi elettronici, che in precedenza non erano considerati AEE ai fini della RoHS.

Tale considerazione - così come le altre osservazioni pervenute dagli altri operatori del settore - è stata valutata in sede di stesura dell'intervento regolatorio, ma non è stato possibile modificare la definizione riportata nel testo ufficiale della direttiva al fine di non incorrere in procedura di infrazione nei confronti della Comunità europea, così come precisato dalla Commissione (durante il TAC che si è svolto a Bruxelles il 26/10/2012) perché tale eventualità non è ammessa dal Parlamento Europeo.

### **SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")**

L'opzione di non intervento non è percorribile; ciò, non sono in considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie (la mancata trasposizione ha già comportato l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea giunta allo stadio di parere motivato), ma soprattutto in quanto lascerebbe del tutto immutate le criticità descritte alla lettera a) della Sezione I del presente documento.

### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

Non sono state valutate, anche con riguardo ai rilievi formulati dagli operatori (indicati nella Sezione 2 del presente documento), opzioni alternative; ciò in quanto sia i contenuti dell'intervento regolatorio che si propone, sia la forma di decreto legislativo devono ritenersi vincolati alla stregua, rispettivamente, del testo della direttiva europea e della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96 (di cui all'art. 1, allegato B).

Le fattispecie sanzionatorie introdotte (rispetto alle quali soltanto sussistevano margini di discrezionalità per gli Stati Membri) sono di carattere amministrativo e sono state dimensionate, quanto alla loro portata affittiva, a quelle già contemplate dall'ordinamento in relazione a fattispecie di consimile gravità.

Comunque, l'intervento di regolazione non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

#### **A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta**

L'esame dei costi e dei benefici delle opzioni prese in considerazione è contenuto nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 che accompagna la sopra citata proposta di Direttiva, il quale ha fornito i seguenti risultati.

L'esperienza in materia dei costi effettivi generati dalla messa in conformità per l'industria è scarsa; per i prodotti attualmente oggetto della direttiva si calcola che i costi sarebbero compresi fra l'1% e il 4% del fatturato. Secondo indagini più recenti il costo medio complessivo connesso alla direttiva in questione rappresenta l'1,9% del fatturato (tenendo conto dei costi sostenuti in passato e di quelli futuri una tantum). Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, alcuni dei quali sono prodotti in quantità limitate o sono utilizzati per applicazioni critiche e quindi prevedono requisiti supplementari di sperimentazione e affidabilità, il costo annuale approssimativo della conformità è stimato a 400 - 1 600 milioni di euro; il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10% (prodotto nuovo) o all'1-10% (modifica di un prodotto esistente) del fatturato. Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che



permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto.

È probabile che i benefici per l'ambiente saranno significativi: nei dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio sono utilizzate diverse tonnellate di metalli pesanti vietati dalla direttiva (oltre 1 400 tonnellate di piombo, circa 2,2 tonnellate di cadmio), che rappresentano lo 0,2-0,3% del peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In caso di gestione incorretta dei rifiuti queste sostanze possono essere immesse nell'ambiente (solo il 49,7% dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2% dei rifiuti di strumenti di controllo e monitoraggio è raccolto separatamente). A medio e lungo termine queste sostanze saranno eliminate dai prodotti e dai relativi rifiuti per effetto delle restrizioni previste dal presente intervento regolatorio; un'ulteriore analisi mostra che anche prevedendo tassi di riciclo molto più elevati possono essere conseguiti benefici per l'ambiente se queste categorie di apparecchiature sono incluse nell'ambito di applicazione dell'intervento regolatorio.

Gli attuali controlli degli Stati membri hanno dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44%. Tenendo conto di questo fatto, grazie a meccanismi efficaci di sorveglianza del mercato a livello nazionale e alla cooperazione rafforzata fra le autorità degli Stati membri responsabili della rimozione dei prodotti non conformi, i benefici per l'ambiente derivanti dalla direttiva dovrebbero aumentare in misura considerevole e il numero di prodotti non conformi presenti sul mercato dovrebbe essere ridotto al minimo.

Non risultano, pertanto, svantaggi dall'opzione prescelta.

Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.

## **B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea e non determina effetti negativi sulle PMI, considerata, anche per quest'ultima, la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. L'intervento regolatorio prevede, infatti, deroghe alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose dilazionate nel tempo (fino al 2019) che consentiranno alle PMI di adeguarsi gradualmente agli obblighi imposti dall'intervento regolatorio stesso e, comunque, solo allorquando, a seguito dell'attività di ricerca, saranno disponibili sostanze sicure alternative.

## **C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese**

Va preliminarmente rimarcato che, con l'introduzione di requisiti armonizzati riguardanti il campo di applicazione, le definizioni, la valutazione della conformità del prodotto e la sorveglianza del mercato, coerenti con altri requisiti giuridici dell'UE in materia di prodotti, la certezza giuridica aumenterà e quindi gli oneri amministrativi diminuiranno.

Ciò detto, nel Titolo II dell'intervento regolatorio vengono rappresentate le responsabilità che devono essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE all'interno del mercato dell'Unione Europea. Tali responsabilità investono non solo la sfera della produzione, importazione e distribuzione dei prodotti dal punto di vista dell'adeguatezza del prodotto stesso e della relativa documentazione di accompagnamento, ma impegnano tutti gli

operatori coinvolti nel processo fino alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, al controllo della conformità dei prodotti intervenendo con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

Nel dettaglio, sono previsti i seguenti obblighi di comunicazione all'autorità di vigilanza, la cui violazione è sanzionata nelle forme di cui all'art. 21:

- gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE; qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE (art. 12);
- il mandatario a seguito di una richiesta motivata dell'autorità nazionale di vigilanza, è tenuto a fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con il decreto (art. 8 comma 3, lett. b);
- gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno sul mercato non sia conforme all'articolo 4, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata (9, comma 6);
- l'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato (9, comma 3).

Analoghi obblighi informativi sono previsti a carico dei distributori ai sensi dell'art. 10 (commi, 2, 3, 4).

Gli obblighi informativi appena citati sono proporzionali in relazione alla tutela dell'interesse pubblico tutelato, alla platea delle imprese obbligate e alle modalità di adempimento; essi, inoltre, non presentano sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici.

Da ultimo, sempre con riguardo agli oneri amministrativi occorre considerare che, ai sensi dell'art. 7, i fabbricanti:

- predispongono la documentazione tecnica necessaria (di cui all'articolo 14);
- redigono una dichiarazione UE di conformità (di cui all'art. 13);
- conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato (analoghi oneri sono previsti per gli importatori dall'art. 9).

\*\*\*\*

Dopo l'individuazione degli oneri amministrativi di seguito si procede alla quantificazione dei relativi costi ai fini ai sensi dell'allegato A al DPCM 25 gennaio 2013.

## 1. ATTIVITÀ STANDARD DA QUANTIFICARE

- Gli obblighi informativi di cui agli articoli da 7 a 12 sono riconducibili al cod. B dell'allegato: "*Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione - Richiesta di informazioni di media complessità, derivanti da elaborazioni elementari*" = **costo medio standard € 100,00**
- La redazione della documentazione del prodotto (art. 14) e della dichiarazione UE di conformità (art. 13) sono riconducibili al cod. C dell'allegato: "*Redazione di un rapporto, relazione o altro documento tecnico - Documenti sintetici contenenti informazioni relative a fatti o circostanze di immediata disponibilità*" = **costo medio standard € 140,00**
- Sempre con riguardo agli informativi di cui agli articoli da 7 a 12 occorre considerare gli oneri riconducibili al cod. G dell'allegato: "*Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi . Modalità di presentazione*". = **costo medio standard € 10,00**
- L'obbligo di conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni è riconducibile al cod. I dell'allegato: "*Archiviazione su supporto*





*informatico o archiviazione di documenti semplici e poco voluminosi*” = **costo medio standard € 10,00**

- Occorre poi considerare l'eventuale assistenza a verifiche e ispezioni riconducibile al cod. L dell'allegato = **costo medio standard € 50,00**

- Spese vive associate all'OI : spese postali per la trasmissione pari a € 0,60

**Totale costo medio standard = € 310,60**

## 2. BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

Totale Costo Medio OI = € 310,60

Il numero annuo di adempimenti ed i costi amministrativi annuali potranno essere calcolati a consuntivo del primo anno di applicazione dell'intervento regolatorio sulla base delle segnalazioni pervenute alle amministrazioni pubbliche interessate da parte degli operatori del settore ( secondo quanto previsto agli artt. 7, 8 , 9 e 10 dell'intervento regolatorio) nonché alle camere di commercio ed agli altri soggetti preposti all'attività di vigilanza

### **D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio**

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione della sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente; vengono solo diversamente precisate e organizzate e gli oneri per le specifiche misure connesse ai controlli da operare sono comunque posti a carico delle imprese interessate mediante tariffe..

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento regolatorio è volto a realizzare un contesto normativo migliore che sia semplice, comprensibile, efficace e applicabile. Il quadro normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione. L'obiettivo di una regolamentazione migliore, del resto, è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona).

Il presente intervento regolatorio intende realizzare una semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nazionali e la semplificazione delle procedure amministrative per i soggetti privati..

Il coordinamento strutturato delle autorità e delle attività di vigilanza del mercato (compreso lo scambio di informazioni), il chiarimento dell'ambito di applicazione e delle definizioni e la razionalizzazione del meccanismo di concessione delle deroghe sono tutti elementi che faciliteranno le attività di attuazione e controllo dell'applicazione del presente intervento regolatorio da parte delle autorità ed incideranno, pertanto, positivamente sulla competitività del sistema-Paese sotto i profili economico ed ambientale.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le funzioni di controllo alle frontiere;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per le funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni;
- la Commissione europea ha specifiche competenze di esecuzione, ovvero il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla modifica dell'allegato II (contenente l'elenco delle sostanze con restrizioni), alle modalità dettagliate per il rispetto dei valori massimi di concentrazione, nonché all'adeguamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico;
- gli operatori economici come descritti all'art. 3 dello schema di decreto.

### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### **C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Sono previste nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio. In virtù delle competenze e degli organismi di supporto già operativi, le mansioni di vigilanza e controllo sono state affidate congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico - al suo interno da tempo sussistono organismi di valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato sia professionali che destinati al consumatore finale ed uffici preposti alla verifica della documentazione tecnica e degli organismi notificati nonché ai sistemi di accreditamento - ed al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente che, comunque, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Come già segnalato nella sezione VI, l'intervento regolatorio contempla i meccanismi giuridici ed istituzionali che consentono all'autorità competente italiana, ogni qual volta siano disponibili prove scientifiche, di promuovere la restrizione di altre sostanze pericolose al fine di valutare la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori (così modificando l'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II); parimenti, per quanto concerne l'adattamento al progresso tecnico e scientifico delle esenzioni dall'obbligo di sostituzione (in tal caso, ad essere interessati dal riesame sono l'allegato III e l'allegato IV).

Per la parte restante, non sono previsti ulteriori meccanismi per la revisione dell'intervento stesso.

### **E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili



dell'attuazione del decreto legislativo, nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica nel tempo della diminuzione dei livelli di inquinamento;
- verifica dell'effettiva semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- rapporto tra ispezioni effettuate e sanzioni irrogate.

#### **SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011, concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione).

**Referente dell'amministrazione proponente:** Dott.ssa Giuliana Gasparri  
tel: 06 57225265 – 06 57225194.

### PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

#### **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo è necessario per recepire la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011, concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante "rifusione", la precedente analoga direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sempre concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quest'ultima recepita con il decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 2002/95/CEE, 2002/96/CE, 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Tale schema di decreto recepisce anche le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio.

Lo schema di decreto legislativo è in attuazione della delega a tal fine prevista dalla legge comunitaria di delegazione 2013 dell'8 agosto 2013 n.96 e, in particolare, in base a quanto specificamente previsto dall'articolo 3, allegato B art. 1 commi 1-3.

Al di là di tale obiettivo formale di attuazione della direttiva comunitaria in questione e della relativa delega legislativa, l'obiettivo sostanziale dell'intervento è naturalmente lo stesso che si pone la direttiva comunitaria da recepire: estendere le restrizioni all'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed



elettroniche al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La norma che si propone aggiorna e sostituisce integralmente l'articolo 5 e l'allegato 5 del d.lgs. del 25 luglio 2005, n. 151, come sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante attuazione della direttiva (CEE) n. 2002/95 relativa alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE, nonché della decisione della Commissione Europea 2011/534/UE dell'8 settembre 2011 che modifica, adeguandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo e di cadmio.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente modifiche alle scadenze utili alla immissione sul mercato e successiva commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali, nonché delle loro componenti interne, regolate in misura diversa dalle precedenti norme. Inoltre sono state inserite nuove categorie di prodotti come da Direttiva Comunitaria, e nuove esenzioni alle restrizioni, sempre a seguito delle recenti Decisioni della CE.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

## **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale di attuazione di norme comunitarie che incidono sulla circolazione dei prodotti nel mercato interno ed europeo e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

## **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione (**Art. 118:** *Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città*

*metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.*)

Il decreto legislativo è coerente con i principi della delega legislativa.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il recepimento della nuova direttiva 2011/65/UE con decreto legislativo è espressamente disposto dalla legge di delegazione europea 2013 e riunifica le precedenti disposizioni vigenti in materia sia di livello primario che secondario. Tale rilegificazione, vincolata dalla legge di delega, è coerente con le scelte fatte a livello comunitario.

Coerentemente con quanto previsto a livello generale e per altre analoghe direttive è comunque prevista, quale delegificazione e semplificazione normativa, per gli aspetti tecnici contenuti negli allegati alla direttiva la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della predetta disciplina legislativa con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge sulla disciplina specifica all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulla delega legislativa da attuare.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella Direttiva 2011/65/UE, nelle direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE, che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'esenzione relativa, rispettivamente, alle applicazioni contenenti cadmio e alle applicazioni contenenti piombo, nonché quelle contenute nella successiva



Decisione 2011/534/UE. Pertanto si ritengono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Risultano aperte tre procedure di infrazione da parte della Commissione Europea per mancato recepimento della direttiva 2011/65/UE e delle collegate direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE, tutte giunte allo stadio di parere motivato (proc. infraz. 2013/0148- 2013/0149- 2013/0150).

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non rilevano profili riguardo alla delega da attuare.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Lo schema di decreto legislativo recepisce integralmente la direttiva comunitaria che peraltro non contiene diverse opzioni su cui possano essere verificate le eventuali linee prevalenti di attuazione da parte di altri Stati membri.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento, riporta per la parte restante termini e concetti di uso corrente nonché quelli previsti dalla Decisione 2011/354/UE della Commissione, dell'8 settembre 2011.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi. La correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Per il recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il presente schema di decreto esplicita in modo corretto ed articolato i suoi effetti abrogativi, con particolare riferimento a quelli di seguito elencati:

- l'articolo 5 del Decreto Legislativo del 5/07/2005 n.151 e s.m.i.;
- l'articolo 1 del D.M. 21 febbraio 2013 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territori e del Mare.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.





**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Gli unici atti attuativi interni espressamente previsti dal decreto legislativo in esame sono quelli amministrativi previsti espressamente all'articolo 22 ai fini delle successive disposizioni di carattere tecnico da adottare in caso di corrispondente aggiornamento e modifica degli allegati della direttiva 2011/65/UE. Trattandosi di eventuali atti che dovranno rispondere alle decorrenze delle norme comunitarie da attuare, per la loro adozione non è previsto in questa sede alcuno specifico termine.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Sono state utilizzati i dati forniti dalla Guardia di Finanza e dal NOE relativi ai controlli effettuati sulle AEE negli ultimi due anni.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente schema di decreto, in conformità alla delega a tal fine contenuta nella legge di delegazione 2013 dell'8 agosto 2013 n.96, provvede a dare attuazione alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 di rifusione con la Direttiva 2002/95/CE, concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Le misure adottate dal presente schema di decreto sono volte a ridurre la percentuale di sostanze pericolose contenuta nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, pertanto investono la progettazione e la produzione di AEE.

Le misure adottate tendono a ridurre i problemi di gestione dei rifiuti (RAEE) associati al loro contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, cromo, ecc.) e dei ritardanti di fiamma, perseguendo la tutela della salute umana e dell'ambiente, in considerazione del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto degli stessi.

Conseguentemente il decreto proposto dispone un progressivo divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di AEE contenenti determinate sostanze pericolose, disponendo, in casi specifiche, deroghe temporanee per i prodotti non a norma con il decreto.

Il decreto mira a realizzare una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze attraverso la sostituzione delle stesse nelle AEE con materiali sicuri o più sicuri, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, anche per le piccole e medie imprese (PMI).

L'imposizione di restrizioni dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno inoltre le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di rifiuti di AEE riducendo l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori negli impianti di riciclaggio.

Lo schema di decreto, inoltre, disciplina e uniforma le modalità per l'effettuazione dei controlli sul mercato.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte



sostanzialmente previste dalla normativa vigente, vengono solo diversamente precisate e organizzate e, gli oneri per le specifiche misure connesse ai controlli da operare, sono comunque posti a carico delle imprese interessate (al riguardo vedasi in particolare l'articolo 19 e articolo 20 comma 6) .

I compiti di vigilanza e controllo sono attribuiti congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, che ai sensi della normativa vigente già effettua controlli sulle AAE, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvarranno delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne saranno svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n.765/2008.

Per i controlli alla frontiera le disposizioni in esame si limitano a richiamare le funzioni di controllo alle frontiere esterne già svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio i Ministeri si avvarranno della collaborazione delle Camere di Commercio, della Guardia di Finanza e dell'ISPRA. In particolare le funzioni delle Camere di Commercio in materia sono previste in termini generali dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Le funzioni di controllo della Guardia di Finanza sono invece stabilite dall'articolo 2, comma 2, lett. m), e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Riguardo all'ISPRA, nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite in materia di valutazione di impatto ambientale dei prodotti, supporterà l'Autorità di vigilanza quanto alla valutazione del rischio ambientale dei prodotti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di vigilanza e delle eventuali misure restrittive da adottare.

Le sanzioni amministrative previste dal nuovo decreto legislativo sono irrogate dalle Camere di Commercio competenti per territorio (articolo 21 comma 12). Anche in questo caso non si tratta di una nuova competenza in quanto la nuova articolazione delle sanzioni non muta l'entità dei compiti delle Camere di Commercio, non essendo rivolta a sanzionare nuovi e diversi comportamenti, ma piuttosto, a commisurare gli importi alla diversa gravità delle violazioni.

Per quanto esposto, pertanto, il provvedimento non determina alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello stato né alcuna minore entrata, né determina squilibri economico finanziari per il sistema camerale che possano in alcun modo riflettersi sul bilancio pubblico.

Il risultato della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007 n. 196 ha il seguente esito:

*As*

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten Signature]*

**23 DIC. 2013**



**RECEPIMENTO DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
dell'8 giugno 2011**

**Sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)**

**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Comma	TESTO DELLA DIRETTIVA	Norme di recepimento (il riferimento al Dlgs /2013 è da intendersi al Dlgs in bozza)
<b>Articolo 1 - Oggetto</b>		
	La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.	Art.1 Dlgs...../2013
<b>Articolo 2 – Ambito di applicazione</b>		
1	La presente direttiva si applica, fatto salvo il paragrafo 2, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I.	Art. 2, comma 1 .Dlgs../2013
2	Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva possano comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.	Art.24, Dlgs...../2013
3	La presente direttiva si applica fatti salvi i requisiti della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e i requisiti della normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.	Art.2, comma 3 Dlgs.../2013
4	La presente direttiva non si applica: a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; e) agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni; f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; h) ai dispositivi medici impiantabili attivi; i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e	Art.2, comma 2 dlgs.../2013



	residenziali; j) alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.	
<b>Articolo 3 - Definizioni</b>		
	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;</li> <li>2) ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;</li> <li>3) «utensili industriali fissi di grandi dimensioni», un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;</li> <li>4) «impianto fisso di grandi dimensioni», una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti;</li> <li>5) «cavi», tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE;</li> <li>6) «fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;</li> <li>7) «mandatario», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;</li> <li>8) «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato;</li> <li>9) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria di un paese terzo;</li> <li>10) «operatori economici», il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;</li> <li>11) «messa a disposizione sul mercato», qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;</li> <li>12) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione;</li> <li>13) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,</li> </ol>	Art.3 Dlgs...../2013

che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

14) «specificazione tecnica», un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;

15) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

16) «valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano state rispettate;

17) «vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse;

18) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

19) «ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

20) «materiale omogeneo», un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;

21) «dispositivo medico», un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE e che è anche un'AEE;

22) «dispositivo medico-diagnostico in vitro», un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;

23) «dispositivo medico impiantabile attivo», qualsiasi dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

24) «strumenti di monitoraggio e controllo industriali», strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale;

25) «disponibilità di un sostituto», la capacità di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la distribuzione delle sostanze di cui all'allegato II;

26) «affidabilità di un sostituto», la probabilità che un'AEE che utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;

27) «pezzo di ricambio», una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio;



	28) «macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale», le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.	
<b>Articolo 4 – Prevenzione</b>		
1	1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all'allegato II.	Art.4, comma 1 Dlgs.../2013
2	2. Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell'allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali.	Art.4, comma 2 Dlgs.../2013
3	Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016 e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.	Art. 4, comma 3 Dlgs.../2013
4	Il paragrafo 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di: a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 o luglio 2006; b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017; f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione. 5. Il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 o luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1 o luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. 6. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate negli allegati III e IV.	Art.4, comma 4 Dlgs.../2013  Art. 4, comma 5 Dlgs.../2013  Art.4, comma 6 Dlgs.../2013
<b>Articolo 5 – Adattamento degli allegati al progresso tecnico e scientifico</b>		
1	Al fine di adeguare gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico e onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione, mediante singoli atti delegati conformemente all'articolo 20 e alle condizioni di cui agli articoli 21 e 22, adotta le	Non è di competenza nazionale



	<p>misure seguenti:</p> <p>a) l'inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile,</li> <li>— l'affidabilità dei sostituti non è garantita,</li> <li>— gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.</li> </ul> <p>Le decisioni in merito all'inclusione di materiali e componenti di AEE nelle liste degli allegati III e IV e alla durata di eventuali esenzioni tengono conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione. Le decisioni sulla durata di eventuali esenzioni tengono conto di ogni potenziale impatto negativo sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione;</p> <p>b) la soppressione dei materiali e dei componenti delle AEE dalle liste degli allegati III e IV qualora non siano più soddisfatte le condizioni stabilite alla lettera a).</p>	
2	<p>Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera a), hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell'allegato I e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I. I periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati.</p> <p>Per le esenzioni di cui all'allegato III il 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve.</p> <p>Per le esenzioni di cui all'allegato IV il 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve</p>	<p>Art.5, comma 5, lettera a) Dlgs.../2013</p> <p>Art.5, comma 5, lettera b) Dlgs/2013</p> <p>Art.5, comma 5, lettera c) Dlgs/2013</p>
3	<p>La domanda di concessione, di rinnovo o di revoca di un'esenzione è inoltrata alla Commissione in conformità dell'allegato V.</p>	<p>Art.5, comma 2 Dlgs.../2013</p>
4	<p>La Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dà conferma scritta della domanda entro quindici giorni dal suo ricevimento; tale conferma reca la data di ricevimento della domanda;</li> <li>b) informa senza indugio gli Stati membri in merito alla domanda e la mette a loro disposizione unitamente ad ogni altra informazione fornita dal richiedente;</li> <li>c) mette a disposizione del pubblico una sintesi della domanda;</li> <li>d) valuta la domanda e la sua motivazione.</li> </ul>	<p>Non è di competenza nazionale</p>
5	<p>La domanda di rinnovo di un'esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione.</p> <p>La Commissione decide in merito alla domanda di rinnovo di un'esenzione al massimo sei mesi prima della data di scadenza dell'esenzione in vigore, salvo che circostanze specifiche giustifichino altre scadenze. L'esenzione in vigore resta valida finché la</p>	<p>Art.5, comma 3 Dlgs.../2013</p>



	Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.	
6	Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.	Art.5, comma 4 Dlgs.../2013
7	Prima di modificare gli allegati, la Commissione consulta, fra l'altro, gli operatori economici, gli operatori del settore del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e rende pubblicamente disponibili le osservazioni che le sono pervenute.	
8		
<b>Articolo 6 - Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II</b>		
1	<p>1. Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II anteriormente al 22 luglio 2014 e successivamente su base regolare, di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di una proposta di uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.</p> <p>Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II devono essere coerenti con altre normative in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e tengono conto, tra l'altro, degli allegati XIV e XVII di tale regolamento. Il riesame si basa sulle conoscenze di pubblico dominio acquisite grazie all'applicazione di tale normativa.</p> <p>Ai fini del riesame e della modifica dell'allegato II, la Commissione tiene particolare conto del fatto che una sostanza, comprese le sostanze di piccolissime dimensioni o a struttura interna o di superficie molto ridotta, o un gruppo di sostanze simili:</p> <p>a) possa avere un impatto negativo in sede di operazioni di gestione dei rifiuti delle AEE, tra cui sulle possibilità di preparazione per il riutilizzo di rifiuti di AEE o di riciclaggio di materiali contenuti nei rifiuti di AEE;</p> <p>b) possa dare origine, dato il suo impiego, a una dispersione incontrollata o diffusa nell'ambiente della sostanza o possa dare origine a residui pericolosi, a prodotti di trasformazione o di degradazione mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altro trattamento di materiali contenuti nei rifiuti di AEE nelle attuali condizioni operative;</p> <p>c) possa comportare un'esposizione inaccettabile dei lavoratori che intervengono nella raccolta o nel trattamento dei rifiuti di AEE;</p> <p>d) possa essere surrogata da sostituti o tecnologie alternative che hanno un impatto meno negativo.</p> <p>Durante tale riesame, la Commissione consulta le parti interessate, compresi gli operatori economici, gli operatori del settore del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.</p>	
2	<p>Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione d'uso;</p> <p>b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;</p>	Art.6, comma 2, lettera a),b),c),d) Dlgs...../2013

	<p>c) le informazioni sull'impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nelle AEE;</p> <p>d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione, segnatamente nell'ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di AEE;</p> <p>e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre alternative, sulla loro disponibilità e affidabilità;</p> <p>f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta;</p> <p>g) una valutazione socioeconomica.</p>	
3	La Commissione adotta le misure di cui al presente articolo mediante atti delegati conformemente all'articolo 20 e alle condizioni di cui agli articoli 21 e 22.	Non è di competenza nazionale

### Articolo 7 –Obblighi dei fabbricanti

	<p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) all'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscano che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4;</p> <p>b) i fabbricanti predispongano la documentazione tecnica necessaria ed eseguano personalmente o facciano eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE;</p> <p>c) qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui alla lettera b), i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di conformità e appongano la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica;</p> <p>d) i fabbricanti conservino la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato;</p> <p>e) i fabbricanti garantiscano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Sono tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle AEE;</p> <p>f) i fabbricanti mantengano un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informino i distributori;</p> <p>g) i fabbricanti garantiscano che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE;</p> <p>h) i fabbricanti indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati.</p>	<p>Art.7, commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 Dlgs...../2013</p>
--	---	---



	<p>L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;</p> <p>i) i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottino immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e i fabbricanti ne informino immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata;</p> <p>j) i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con la presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità, e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva.</p>	
<b>Articolo 8 - Obblighi dei mandatari</b>		
	<p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) i fabbricanti abbiano la possibilità di nominare un mandatario mediante mandato scritto. Gli obblighi di cui all'articolo 7, lettera a), e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario;</p> <p>b) un mandatario svolga i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'AEE;</li> <li>— a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con la presente direttiva;</li> <li>— cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità alla presente direttiva delle AEE che rientrano nel loro mandato.</li> </ul>	<p>Art.8, comma 1,2 e 3 lettera a), b), c), Dlgs...../2013</p>
<b>Articolo 9 - Obblighi degli importatori</b>		
	<p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) gli importatori immettano sul mercato dell'Unione solo AEE conformi alla presente direttiva;</p> <p>b) prima di immettere un'AEE sul mercato, gli importatori assicurino che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità e assicurino altresì che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato</p>	<p>Art.9, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8, Dlgs...../2013</p>

	<p>le prescrizioni di cui all'articolo 7, lettere f) e g);</p> <p>c) l'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immetta l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informi il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato;</p> <p>d) gli importatori indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;</p> <p>e) ai fini della conformità alla presente direttiva, gli importatori mantengano un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informino i distributori;</p> <p>f) gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottino immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informino immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata;</p> <p>g) gli importatori conservino, per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la mantengano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscano che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità;</p> <p>h) gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con la presente direttiva in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva.</p>	
--	--	--

**Articolo 10 - Obblighi dei distributori**

	<p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) i distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato agiscano con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, curando in particolare che l'AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui l'AEE deve essere immessa sul mercato e il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo 7, lettere g) e h), e all'articolo 9, lettera d);</p>	<p>Art.10, commi 1,2,3, e 4 Dlgs...../2013</p>
--	---	--



	<p>b) il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immetta l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informi il fabbricante o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato;</p> <p>c) i distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva, si assicurino che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informino immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata;</p> <p>d) i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con la presente direttiva e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato alla presente direttiva.</p>	
<b>Articolo 11 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori</b>		
	<p>Gli Stati membri provvedono affinché un importatore o distributore sia ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva e sia soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.</p>	Art. 11, Dlgs...../2013
<b>Articolo 12 - Identificazione degli operatori economici</b>		
	<p>Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici notifichino, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE:</p> <p>a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE;</p> <p>b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.</p>	Art. 12, commi a), b) Dlgs..../2013
<b>Articolo 13 - Dichiarazione UE di conformità</b>		
1	<p>La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.</p>	Art.13, comma 1 Dlgs.../2013
2	<p>La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell'allegato VI ed è aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.</p> <p>Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel</p>	Art. 13, comma 2  Art. 13, comma 3 Dlgs../2013

	contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.	
3	Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'AEE alla presente direttiva.	Art. 13, comma 4 Dlgs.../2013
<b>Articolo 14 - Principi generali della marcatura CE</b>		
	La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.	Art. 15 Dlgs.../2013
<b>Articolo 15 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE</b>		
1	La marcatura CE è apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.	Art. 16, comma 1 Dlgs.../2013
2	La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.	Art. 16, comma 2 Dlgs.../2013
3	Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni in caso di infrazione, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio.	
<b>Articolo 16 - Presunzione di conformità</b>		
1	Salvo prova contraria, gli Stati membri presumono che le AEE munite di marcatura CE siano conformi alla presente direttiva.	Art.17, comma 1 Dlgs.../2013
2	Si presume che siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 ovvero a valutazioni in conformità a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Art.17, comma 2 Dlgs.../2013
<b>Articolo 17 – Obiezione formale a una norma armonizzata</b>		
1	Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che contempla e che sono stabilite dall'articolo 4, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato istituito conformemente all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, presentando le proprie motivazioni. Il comitato, previa consultazione dei competenti organismi di normalizzazione europei, esprime senza indugio il suo parere.	Art.17 Dlgs...../2013
2	Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare parzialmente, di mantenere, di mantenere parzialmente o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Non è di competenza nazionale
3	La Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.	Non è di competenza nazionale
<b>Articolo 18 - Vigilanza del mercato e controlli delle AEE che entrano nel mercato dell'Unione</b>		
	Gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato a norma degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.	Art.19 Dlgs...../2013



<b>Articolo 19 – Procedura di comitato</b>		
1	La Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2	Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	
<b>Articolo 20 - Esercizio della delega</b>		
1	Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 21.	Non è di competenza nazionale
2	Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.	Non è di competenza nazionale
3	Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 22.	Non è di competenza nazionale
<b>Articolo 21 - Revoca della delega</b>		
1	La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.	Non è di competenza nazionale
2	L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.	
3	La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	
<b>Articolo 22 - Obiezioni ad atti delegati</b>		
1	Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.	Non è di competenza nazionale
2	Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.	Non è di competenza nazionale
3	Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, questo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni ne illustra le ragioni.	Non è di competenza nazionale
<b>Articolo 23 - Sanzioni</b>		
	Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate	Art.21, commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Dlgs...../2013



	e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2013 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.	
<b>Articolo 24 - Riesame</b>		
1	Entro il 22 luglio 2014 la Commissione esamina la necessità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda le AEE di cui all'articolo 2 e presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa riguardo alle eventuali esenzioni supplementari relative alle AEE.	Non è di competenza nazionale
2	Entro il 22 luglio 2021 la Commissione procede a un riesame generale della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.	Non è di competenza nazionale
<b>Articolo 25 - Recepimento</b>		
1	Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 2 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.	Non rileva
2	Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	Sono atti dovuti
<b>Articolo 26 - Abrogazione</b>		
	La direttiva 2002/95/CE, modificata dagli atti menzionati nell'allegato VII, parte A, è abrogata con effetto dal 3 gennaio 2013 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e d'applicazione indicati nell'allegato VII, parte B. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.	Art.23, commi 1 e 2 Dlgs.../2013
<b>Articolo 27 - Entrata in vigore</b>		
	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Non rileva
<b>Articolo 28 - Destinatari</b>		
	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	Non rileva



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'8 GIUGNO 2011 SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 settembre 2011 n. 534 che modifica, adeguandolo al progresso tecnico scientifico, l'allegato della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo e cadmio;

Viste le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012 che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'esenzione relativa, rispettivamente, alle applicazioni contenenti cadmio e alle applicazioni contenenti piombo;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista norma armonizzata EN 50581: 2012, che definisce la documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;



Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto il decreto 21 febbraio 2013 che modifica l'allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione .....

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali;

## EMANA

il seguente decreto legislativo:

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART.1 (Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.



ART. 2  
*(Ambito di applicazione)*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
  - a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
  - b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  - c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
  - d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  - e) agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;
  - f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  - g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  - h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
  - i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
  - l) alle apparecchiature appositamente concepite per attività di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.



3. Sono altresì fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche e, in particolare, il regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

Art. 3  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a), «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;

c) «utensili industriali fissi di grandi dimensioni», un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

d) «impianto fisso di grandi dimensioni», una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti;

e) «cavi», tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE;

- f) «fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- g) «mandatario», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
- h) «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato;
- i) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria di un paese terzo;
- l) «operatori economici», il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
- m) «messa a disposizione sul mercato», qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- n) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione;
- o) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
- p) «specificazione tecnica», un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
- q) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;



- r) «valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano state rispettate;
- s) «vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse;
- t) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- u) «ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
- z) «materiale omogeneo», un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;
- aa) «dispositivo medico»: un dispositivo medico come definito all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 Settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE ;
- bb) «dispositivo medico-diagnostico in vitro»: un dispositivo medico-diagnostico in vitro come definito all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 Settembre 2000, n. 332;
- cc) «dispositivo medico impiantabile attivo», un dispositivo medico attivo come definito all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
- dd) «strumenti di monitoraggio e controllo industriali», strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale;
- ee) «disponibilità di un sostituto», la capacità di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la distribuzione delle sostanze di cui all'allegato II;

ff) «affidabilità di un sostituto», la probabilità che un'AEE che utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;

gg) «pezzo di ricambio», una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio;

hh) «macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale», le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.

#### Art. 4 (Prevenzione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II.

2. Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata all'allegato II. Le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali, sono adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.

3. Il comma 1 si applica:

a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;

b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;

c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.





4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;

b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;

c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;

d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;

e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;

f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione.

5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli allegati III e IV.

#### Art. 5

*(Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico)*

1. Il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, può presentare alla Commissione Europea domanda di :

- a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;
- b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III;
- c) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV;
- d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV.

2. La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE.

3. La domanda di rinnovo di un'esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione in vigore. L'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.

4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE:

-a) le misure adottate dalla Commissione, consistenti nella inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell'allegato I e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione che i periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati;

b) per le esenzioni di cui all'allegato III, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve;

c) per le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve.



## Art. 6

### *(Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II.
2. Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:
  - a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione d'uso;
  - b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;
  - c) le informazioni sull'impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nelle AEE;
  - d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione, segnatamente nell'ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di AEE;
  - e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre alternative, sulla loro disponibilità e affidabilità;
  - f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta;
  - g) una valutazione socioeconomica.

## CAPO II

### OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

## Art. 7

### *(Obblighi dei fabbricanti)*

1. All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4.
2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria di cui all'articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.
3. Qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma precedente, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità

e appongono la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.

4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.

5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle AEE.

6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informano i distributori.

7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE.

8. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione e/o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.

9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; informano immediatamente l'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.



10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.

**Art. 8**  
*(Obblighi dei mandatari)*

1. Il fabbricante può nominare un mandatario mediante mandato scritto.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:
  - a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'AEE;
  - b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con il presente decreto;
  - c) cooperare con la predetta autorità di vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro mandato.

**Art. 9**  
*(Obblighi degli importatori)*

1. Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al presente decreto.
2. Gli importatori, prima di immettere un'AEE sul mercato, verificano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 7 e 8.

3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.
4. Gli importatori indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione e/o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.
5. Ai fini della conformità al presente decreto, gli importatori mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informano i distributori.
6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno sul mercato non sia conforme all'articolo 4, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la predetta autorità di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la mantengono a disposizione della predetta dell'autorità di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.

#### Art. 10

##### *(Obblighi dei distributori)*

1. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, curando che l'AEE rechi la marcatura CE, sia



accompagnata dai documenti prescritti almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, e all'articolo 9, comma 4.

2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché l'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la predetta autorità di vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.

#### Articolo 11

*(Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori)*

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.

#### Art. 12

*(Identificazione degli operatori economici)*

1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19 per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE:

- a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE;
- b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.

### CAPO III

#### CONFORMITA' DELLE AEE

##### Art. 13

###### *(Dichiarazione UE di conformità)*

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.
2. La dichiarazione di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati all'allegato VI ed è aggiornata. Essa è redatta in italiano.
3. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'AEE al presente decreto.

##### Articolo 14

###### *(Documentazione del prodotto)*

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, è redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012.
2. La documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
3. In seguito ad una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la





traduzione di parti di essa dalla predetta autorità di vigilanza, questa può fissare un termine pari a trenta giorni.

4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorità di vigilanza può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all'articolo 4.

#### Articolo 15

##### *(Principi generali della marcatura CE)*

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

#### Articolo 16

##### *(Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE)*

1. La marcatura CE è apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.

#### Articolo 17

##### *(Presunzione di conformità)*

1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE siano conformi al presente decreto.

2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni del presente decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 ovvero a valutazioni in conformità a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 18

### *(Obiezione formale a una norma armonizzata)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di altri soggetti interessati, qualora ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che sono stabilite all'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, sottopone la questione al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.

## CAPO IV

### VIGILANZA E SANZIONI

## Articolo 19

### *(Vigilanza del mercato)*

1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del presente decreto sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n.765/2008.



## Articolo 20

### *(Controlli)*

1. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, effettua la sorveglianza sugli AEE a norma degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n.765/2008. In particolare, controlla in modo adeguato e su scala adeguata gli AEE attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni pertinenti.
2. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
3. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta la mancanza della marcatura CE, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
5. L'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione UE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
6. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

## Articolo 21

### *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell'articolo 7, comma 1, e 9, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50.000 euro a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 6 si applica anche al mandatario che non ottempera agli obblighi dell'articolo 8, comma 3.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 4, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.



11. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.
12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 22

##### *(Aggiornamento)*

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Articolo 23

##### *(Abrogazione)*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. L'allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013, è abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 24

##### *(Norme transitorie e finali)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 3 e 4, le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio n.151, ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

## Articolo 25

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## *ALLEGATO I*

### **Categorie di AEE disciplinate dal presente decreto**

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

*ALLEGATO II*

**Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei**

Piombo (0,1 %)

Mercurio (0,1 %)

Cadmio (0,01 %)

Cromo esavalente (0,1 %)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)





*ALLEGATO III*

Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, comma 1

esenzione		Ambito e date di applicazione
1	Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
1 a)	Per usi generali di illuminazione < 30 W: 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012; devono essere utilizzati 2,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2012
1 b)	Per usi generali di illuminazione $\geq 30$ W e < 50 W: 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
1 c)	Per usi generali di illuminazione $\geq 50$ W e < 150 W: 5 mg	
1 d)	Per usi generali di illuminazione $\geq 150$ W: 15 mg	
1 e)	Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro $\leq 17$ mm	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 7 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
1 f)	Per usi speciali: 5 mg	
2 a)	Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):	

2 a) 1)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 4 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 a) 2)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro $\geq 9$ mm e $\leq 17$ mm (per esempio T5): 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 a) 3)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e $\leq 28$ mm (per esempio T8): 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 a) 4)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 5 mg	Scaduta il 31 dicembre 2012; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2012
2 a) 5)	2 a) 5) Trifosforo con tempo di vita lungo ( $\geq 25\ 000$ h): 8 mg	Scaduta il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 b)	Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada):	
2 b) 1)	Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm (per esempio T10 e T12): 10 mg	Scaduta il 13 aprile 2012
2 b) 2)	Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametri): 15 mg	Scade il 13 aprile 2016
2 b) 3)	Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
2 b) 4)	Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
3	Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino	



	ad un massimo di (per lampada):	
3 a)	Lampade corte ( $\leq 500$ mm)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
3 b)	Lampade medie ( $> 500$ mm e $\leq 1\,500$ mm)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
3 c)	Lampade lunghe ( $> 1\,500$ mm)	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 13 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011
4 a)	Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada):	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011 -
4 b)	Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato $R_a > 60$ :	
4 b)-I	$P \leq 155$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 b)-II	$155$ W $< P \leq 405$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 b)-III	$P > 405$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 c)	Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
4 c)-I	$P \leq 155$ W	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre

		2011; possono essere utilizzati 25 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 c)-II	$155 \text{ W} < P \leq 405 \text{ W}$	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 c)-III	$P > 405 \text{ W}$	Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
4 d)	Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) (HPMV)	Scade il 13 aprile 2015
4 e)	Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)	
4 f)	Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato	
5 a)	Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici	
5 b)	Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso	
6 a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	
6 b)	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	
6 c)	Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso	
7 a)	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)	



7 b)	Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni	
7 c)-I	Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica	
7 c)-II	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore	
7 c)-III	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC	
7 c) IV	Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti	
8 a)	Cadmio e suoi componenti in termofusibili monouso a pastiglia	Scaduta il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2012
8 b)	Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici	
9	Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione di raffreddamento)	
9 b)	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	

11 a)	Piombo in sistemi di connettori a pin conformi «C-press».	Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010
11 b)	Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press»	Scaduta il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2013
12	Piombo come materiale di rivestimento per l'anello «C-Ring» dei moduli a conduzione termica	Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010
13 a)	Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche	
13 b)	Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione	
14	Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo superiore all'80 % ma inferiore all'85 % in peso	Scaduta il 1° gennaio 2011 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2011
15	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»	
16	Piombo in lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato	Scaduta il 1° settembre 2013
17	Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia	
18 a)	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come	Scaduta il 1° gennaio 2011



	lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba) <sub>2</sub> MgSi <sub>2</sub> O <sub>7</sub> :Pb]	
18 b)	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :Pb)	
19	Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps).	Scaduta il 1° giugno 2011
20	Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate negli schermi a cristalli liquidi (LCD).	Scaduta il 1° giugno 2011
21	Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico	
23	Piombo nelle finizioni di componenti «fine pitch», esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore	Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010
24	Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare	
25	Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l'anello realizzato in pasta vetrificabile	

26	Ossido di piombo nell'involucro di vetro delle lampade di Wood	Scaduta il 1° giugno 2011
27	Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL)	Scaduta il 24 settembre 2010
29	Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio	
30	Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a 100 dB (A).	
31	Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale)	
32	Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton	
33	Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o inferiore a 100 µm nei trasformatori di potenza	
34	Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet	
36	Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg	Scaduta il 1° luglio 2010
37	Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro	





	allo zinco-borato	
38	Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all'alluminio	
39	Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 µg Cd per mm <sup>2</sup> di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido	Scade il 1° luglio 2014
40	Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali	Scade il 31 dicembre 2013

#### ALLEGATO IV

### **Applicazioni che beneficiano di un'esonazione dalla restrizione di cui all'articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo**

Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti

1. Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti.
2. Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni.
3. Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l'amplificazione delle radiazioni: MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare.
4. Piombo nella miscela vetrificabile (frit) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d'immagini e piombo nel legante in miscela vetrificabile (frit) per l'assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni elettromagnetiche in elettroni.
5. Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.
6. Piombo negli oggetti per le prove a raggi X.
7. Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli.
8. Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.

Sensori, rilevatori ed elettrodi

- 1a. Piombo e cadmio in elettrodi ione-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH.
- 1b. Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno.
- 1c. Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi.
- 1d. Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio.

Altro

9. Cadmio nei laser elio-cadmio.
10. Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.
11. Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.
12. Piombo e cadmio in legami metallici con materiali superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID.
13. Piombo nei contrappesi.
14. Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni.
15. Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni.
16. Mercurio in ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè).
17. Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili.
18. Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini (imaging) a infrarossi per rilevare l'intervallo 8-14  $\mu\text{m}$ .
19. Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS).



*ALLEGATO V*

**Domanda di concessione, revoca e proroga di esenzioni di cui all'articolo 5**

Le domande di esenzione, proroga di esenzioni o, *mutatis mutandis*, revoca di esenzioni possono essere presentate da un fabbricante, da un suo mandatario o da qualsiasi operatore economico della catena di fornitura e devono riportare come minimo le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del richiedente e i dati per contattarlo;
- b) informazioni concernenti il materiale o componente e gli usi specifici della sostanza nel materiale/componente per il quale si richiede l'esenzione o la sua revoca, nonché le sue caratteristiche particolari;
- c) motivazione verificabile e ampiamente documentata per la domanda di esenzione, o la sua revoca, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5;
- d) analisi di eventuali sostanze, materiali o design alternativi basata sul ciclo di vita e che comprenda, ove possibile, informazioni riguardo a ricerche indipendenti, studi soggetti a controllo di esperti e attività di sviluppo condotte dal richiedente e analisi della disponibilità di siffatte alternative;
- e) informazioni riguardo all'eventuale preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio di materiali contenuti nei rifiuti di AEE e alle disposizioni relative al trattamento opportuno dei rifiuti ai sensi dell'allegato II della direttiva 2002/96/CE;
- f) altri dati pertinenti;
- g) le azioni proposte dal richiedente per sviluppare, chiedere di sviluppare e/o applicare eventuali alternative, tra cui un calendario di tali azioni;
- h) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare oggetto di proprietà industriale, corredato da motivazioni verificabili;
- i) all'atto della richiesta di un'esenzione, una proposta di formulazione chiara e precisa dell'esenzione stessa;
- l) una sintesi della domanda.

*ALLEGATO VI*

**Dichiarazione UE di conformità**

1. N. ... (identificazione unica dell'AEE):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell'installatore):
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (\*).
  
6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
  
7. Ulteriori informazioni:

Firmato in vece e per conto di:

.....

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma)

